

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 18628/2026
Roma, lì, 22/05/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

VINCENZO SIANI
MICAELA SERENA CURAMI
FRANCESCO ALIFFI
ANTONINO FRANCESCO
GENOVESE
CLAUDIA TERRACINA

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1871/2026
CC - 29/04/2026
R.G.N. 4706/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 05/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del PG Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato nel preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen.

Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti in particolare alla capacità di [REDACTED] di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative trasmesse dagli organi investigativi, ha posto in evidenza:

- il ruolo di spicco ricoperto per un lungo periodo nel sodalizio criminale di appartenenza (capo del mandamento di [REDACTED] posizionato al vertice di [REDACTED] con

Firmato Da: VINCENZO SIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5a73a37feeb46191 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: FRANCESCO ALIFFI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c2feab6be2b6b



funzioni direttive su larga parte del territorio di [REDACTED] ;

- la consumazione di reati di forte allarme sociale (estorsioni, omicidi, traffico di stupefacenti);

- l'inadeguatezza delle misure coercitive a neutralizzare i rapporti con il clan (durante la detenzione domiciliare aveva ordinato l'omicidio di [REDACTED] o a incidere sul suo ruolo apicale (dopo la carcerazione, nonostante la decisa opposizione non recepita dai vertici al ritorno i [REDACTED] dei cosiddetti "[REDACTED]" aveva avviato il progetto di ricostituzione della Commissione provinciale di [REDACTED]

- l'attuale vitalità della compagine associativa di appartenenza (il mandamento di [REDACTED] fino al 2024 era stato interessato da plurime operazioni di polizia culminate con l'emissione di misure cautelari per reati associativi di tipo mafioso che avevano attinto affiliati a lui legati come [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

- l'irrelevanza, alla luce delle informazioni contenute dalle segnalazioni più recenti della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, degli elementi allegati dalla difesa per sostenere la cessazione dell'attualità della pericolosità sociale del condannato.

2. Avverso l'illustrato decreto, [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia avv. ti [REDACTED], sviluppando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 41-bis, 4-bis Ord. pen., 27, comma 3, Cost. e 3 Conv. Edu, nonché motivazione apparente.

Lamenta che l'ordinanza impugnata si è limitata a ripercorrere la biografia criminale del detenuto, attribuendo rilevanza decisiva ad alcuni provvedimenti, ordinanze di custodia cautelare e sentenze a carico di soggetti diversi dal ricorrente, citati nel decreto ministeriale.

Tali ultimi provvedimenti non erano stati acquisiti nonostante la richiesta della difesa quanto fosse decisiva, trattandosi di atti il cui contenuto, asseritamente dimostrativo della perduranza del ruolo partecipativo di [REDACTED] fino all'attualità, era stato posto a fondamento della prognosi di perdurante capacità del condannato di collegamento con l'associazione di originaria appartenenza, presupposto per la ennesima proroga dal regime differenziato, già applicato da decenni.

La richiesta non è stata ritenuta meritevole di accoglimento per la sua genericità, affermata, tuttavia, in modo apodittico, finendo per pretendere una vera e propria inversione dell'onere probatorio, con conseguente impossibilità per la difesa di dimostrare l'inconciliabilità dei nuovi assetti criminali nel territorio di riferimento con l'asserita perdurante capacità di [REDACTED] di mantenere i collegamenti con l'associazione mafiosa di pregressa appartenenza.

Il Tribunale di sorveglianza, richiamandosi ad astratti indici giurisprudenziali, non solo non ha consentito alla difesa il controllo di pertinenza e di significatività di gran parte delle



fonti di prova poste a fondamento della decisione di proroga ma non si è nemmeno confrontato con le produzioni difensive, costituite da sentenze e provvedimenti di tenore del tutto distonico rispetto a quelle valorizzate.

La decisione, pertanto, non costituisce il risultato di una valutazione specifica sulla soggettività del condannato perché non tiene conto degli elementi favorevoli, quali: l'assenza di nuove incriminazioni, l'ottimo comportamento intramurario, la partecipazione all'opera di rieducazione ed il lungo tempo trascorso in regime penitenziario differenziato senza entrare in contatto con il contesto criminale.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 41-bis e 4-bis Ord. pen., 7 Conv. Edu e legge n. 94 del 2009.

Ad avviso del ricorrente l'ordinanza è illegittima nella parte in cui ha ritenuto applicabile a [REDACTED] che sta scontando la pena detentiva per reati commessi prima del 2009, il regime differenziato modificato in peius dalla legge n. 94 del 2009 e dalle leggi successive.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 4-bis Ord. pen. dal d.l. n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022, non è più applicabile il principio enunciato che dalla giurisprudenza di legittimità sulla retroattività della disciplina relativa a regime differenziato di cui all'art 41 bis.

In considerazione delle preclusioni assolute introdotte dalla nuova disciplina, che ha escluso l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione dei detenuti sottoposti al regime differenziato, divenuto più facilmente prorogabile, ed ha introdotto regole detentive più severe, deve trovare applicazione il principio affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 in forza del quale la regola del *tempus regit actum*, generalmente applicabile alle norme esecutive e penitenziarie, deve subire una legittima deroga ogni qualvolta la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche della modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge, con riferimento agli artt. 41-bis, comma 2, Ord. pen., 3 e 32, Cost. 3 e 6 Conv. Edu.

L'ordinanza impugnata ha illegittimamente rigettato la richiesta avanzata dalla difesa di disporre perizia di ufficio volta a verificare l'incidenza sulla carcerazione differenziata delle pur riconosciute molteplici e ingravescenti patologie di cui soffre il [REDACTED]

Non vi è stato il necessario confronto con le conclusioni della cui è pervenuto il consulente medico legale di parte, che nella sua relazione, allegata al ricorso ai fini della sua autosufficienza, aveva evidenziato un'incompatibilità delle condizioni di salute di [REDACTED] con la carcerazione differenziata.

Il Tribunale si è misurato esclusivamente sull'incidenza delle gravi patologie che affliggono [REDACTED] sulla sua capacità cognitiva, finalizzando l'analisi sulla possibilità astratta per lo stesso di ideare e trasmettere messaggi all'esterno, senza considerare che le



prescrizioni imposte dal regime derogatorio, che prevedono l'isolamento diurno e l'assenza del necessario controllo ed assistenza continuativa, rappresentano, come accertato dal consulente di parte, un quotidiano pericolo concreto per la sua salute, mettendone a rischio la vita e, comunque, hanno evidenti ricadute sul divieto, costituzionale e convenzionale, di una pena che risulti inumana e degradante, procurando al ristretto una soglia di sofferenza ulteriore rispetto a quella connaturata alla carcerazione.

È stata omessa qualsivoglia valutazione in ordine alla dedotta incidenza delle condizioni di salute del detenuto sulla pericolosità soggettiva dello stesso in violazione dei principi affermati dalla Corte EDU.

2.4. Con memoria tempestivamente depositata in replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale di questa Corte, la difesa del ricorrente, nel ribadire la fondatezza delle censure dedotte, ha, in particolare precisato:

- in ordine al primo motivo, di avere indicato nel dettaglio quali fossero gli atti processuali da acquisire sia le articolate e pertinenti ragioni che rendevano necessaria la loro diretta consultazione: verificare se le indicazioni nel decreto ministeriale tratte da tali atti sull'operatività del clan e sulla capacità di [REDACTED] di riprenderne i contatti trovassero adeguata conferma;

- in ordine al terzo motivo, che l'impostazione secondo cui l'intervento in sede di reclamo giurisdizionale sul decreto ministeriale può riguardare solo patologie di tipo cognitivo, perché strettamente connesse all'espressione di pericolosità criminale in ordine al mantenimento dei contatti con i soggetti in libertà, è stata di recente superata dalla giurisprudenza di legittimità

Al riguardo, la Corte di cassazione ha affermato il diverso principio in forza del quale le condizioni di salute del detenuto, di qualsiasi tipo siano, possono incidere sulla legittimità della sottoposizione dello stesso al regime derogatorio "sia con riguardo al divieto di realizzazione di un trattamento inumano e degradante sia con riferimento all'analisi della condizione di attualità della pericolosità del recluso" (Sez. 1, n. 869/2026; Sez. 1, n. 433 del 29/11/2023, dep. 2024, S., n.m.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è passibile di accoglimento nei limiti chiariti nel prosieguo.

1. Per ragioni di natura logica va preliminarmente esaminato il secondo motivo, che è manifestamente infondato.

Va data continuità all'orientamento giurisprudenziale, non condiviso dal ricorrente, che ritiene applicabile il regime differenziato modificato in peius dalla legge n. 94 del 2009 e dalle leggi successive anche ai condannati che scontano pene detentive per reati commessi prima del 2009.



Ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, Ord. pen., il regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all'art. 4-bis della stessa legge e la pena residua da espiare riguardi reati non ostativi commessi anteriormente all'introduzione del citato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, atteso che: 1) con il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica; 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura (cfr. Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, Tornese, Rv. 281906 – 01).

2. Il primo motivo è, invece, fondato.

2.1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020). Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose in seno all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).

2.2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248;).

Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità



organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione

2.3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra Rv. 274912; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114).

Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto. Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento da solo sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra.

2.4. Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali previsti dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivo comma 2-*sexies* alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte Costituzionale.

Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta ha avallato la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bis Ord. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009.

La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare le conseguenze dell'introduzione al comma 2-*bis* cit. dell'inciso «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica dei presupposti possa operare una inversione dell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, Orefice Rv. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv. 245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sede di controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegare dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale" (sentenza



n. 417 del 2004).

Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all'asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall'art. 41-bis, comma 2-*quater*, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato 4 dalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica delle norme dell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dalla soppressione, nella disciplina del reclamo di cui al comma 2-sexies cit. contro il decreto applicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla persona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord. pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 190 del 2010).

Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perché funzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi » (sentenza n. 351 del 1996, richiamata dalla n. 190 del 2010). 4.3. Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza. Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità, circoscritto al solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale e quindi esercitabile quanto alla legalità della decisione sul reclamo in riferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia nonché alla



presenza di motivazione, reale ed effettiva (cfr. Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248).

2.5. Tanto posto, il ricorso è fondato laddove contesta la natura del controllo giurisdizionale in concreto esercitato dal Tribunale e, conseguentemente, la mancata acquisizione degli elementi di prova indicati dalla difesa al fine di esercitare una verifica completa sulla sussistenza dei presupposti della proroga del regime differenziato.

Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta difensiva di acquisire i provvedimenti citati nel decreto ministeriale, ritenendola “generica”, per non avere indicato la difesa “quali atti conterebbero evenienze con valore probatorio della cessazione della pericolosità di [REDACTED] e della vitalità della consorteria di appartenenza”.

Trattasi di affermazione apodittica, quindi nella sostanza assente, e per di più smentita dalla complessiva motivazione posta a sostegno della sussistenza dei presupposti della proroga.

Il percorso argomentativo seguito per concedere la proroga, infatti, risulta in concreto fondato non solo sul profilo criminale di [REDACTED] ma anche sulla perdurante attività del gruppo criminale di appartenenza e sul mantenimento da parte del ricorrente, anche dopo la carcerazione, di una immutata “influenza” su [REDACTED] palermitana, anche grazie alla fedeltà degli uomini alternatisi alla guida del mandamento di cui era stato il capo riconosciuto per un lungo periodo.

Siffatti elementi fattuali, ritenuti decisi per desumere il pericolo di mantenere o riallacciare, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, sono stati tratti, come esplicitamente ammesso nelle pagg 2 e 4, proprio dai provvedimenti di cui la difesa aveva chiesto vanamente l'acquisizione per verificarne il reale contenuto, con la conseguenza di non poter interloquire utilmente su tale punto cruciale della decisione.

3. Il terzo motivo relativo al difetto assoluto di motivazione sul profilo delle condizioni di salute del detenuto, è fondato.

Oltre al tema della condizione di incompatibilità con la detenzione in carcere, di competenza del Tribunale di sorveglianza di prossimità se investito di istanza di differimento della pena, il ricorrente aveva posto anche quello della concreta incidenza delle patologie documentate con le modalità della detenzione secondo il regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

Tale profilo è stato valutato dal Tribunale di sorveglianza, che, dopo avere riportato il contenuto della relazione sanitaria della Casa di reclusione di [REDACTED] si è limitata ad osservare «Nessuna delle patologie che lo affliggono a carattere tale da influire sulle sue facoltà mentali e sulla capacità di comunicazione verbale non determinando la cessazione l'attenuazione della sua pericolosità».

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato il principio, che



va ribadito anche in questa sede, secondo cui in tema di proroga del regime penitenziario differenziato, l'aggravamento delle condizioni di salute fisiche del detenuto può incidere sulla complessiva legittimità della proroga del predetto regime, sia con riguardo al divieto di realizzazione di un trattamento inumano o degradante sia con riferimento all'analisi della condizione di attualità della pericolosità del recluso.

In applicazione di questo principio, Sez. 1, n. 32405 del 23/02/2017, Farinella, Rv. 270585 – 01 ha accolto il ricorso del detenuto avverso il rigetto del reclamo contro il provvedimento di proroga del regime differenziato, in quanto il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto tener conto della gravità delle condizioni patologiche sopravvenute, unitamente all'età particolarmente avanzata del ricorrente, per valutare la legittimità della proroga.

Nella motivazione di altro, più recente arresto, è stato condivisibilmente spiegato che, a fronte della rappresentazione di problematiche connesse alle condizioni di salute del detenuto, il Tribunale di sorveglianza è chiamato a «valutare, in presenza di una specifica doglianza, se lo stato di salute del ricorrente incida sulla sua possibilità di riprendere o mantenere i contatti con il sodalizio criminoso di appartenenza, nel senso di escluderla o limitarla al punto da rendere non necessaria la proroga del regime differenziato, e se quest'ultimo si traduca, a causa di uno stato patologico particolarmente grave del detenuto, in una condizione di sofferenza aggiuntiva ed eccessiva, ovvero in un trattamento inumano o degradante, contrastante con la finalità rieducativa che l'esecuzione della pena deve sempre mantenere, in caso affermativo bilanciando le esigenze di cura del detenuto stesso con le esigenze di sicurezza pubblica» (Sez. 1, n. 433 del 29/11/2023, dep. 2024, S., non massimata. e più di recente Sez. 1 n. 869 del 21/11/2025, dep. 2026, non massimata).

Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato (peraltro, in termini piuttosto assertivi) esclusivamente sul profilo del possesso da parte del detenuto delle capacità mentali necessarie a mantenere rapporti con il gruppo mafioso, che, certamente, sulla scorta del principio richiamato, è dato che va preso in esame, ma non è il solo parametro da considerare.

Il Tribunale avrebbe dovuto, confrontandosi la relazione medico legale prodotta dalla difesa, valutare le complessive condizioni di salute del detenuto, tenuto conto della particolare afflittività del regime detentivo speciale, anche sotto il diverso profilo del divieto di trattamenti inumani e degradanti

4. Alla luce delle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma che dovrà essere effettuato in conformità ai principi enunciati, con motivazione non apparente.

P.Q.M

Annula l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di



Roma.

Così è deciso, 29/04/2026

Il Consigliere estensore
FRANCESCO ALIFFI

Il Presidente
VINCENZO SIANI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

